

E.I.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000605

del 05 MAG. 2022

OGGETTO : Prerogative sindacali - Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2022, spettanti alla RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.

U.O.C. RISORSE UMANE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
Proposta n. <u>321/A</u> del <u>28 APR. 2022</u>	N° Conto economico _____
U.O.C. PROPONENTE _____	N° Conto Patrimoniale _____
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u>	Budget assegnato anno 2022 (euro) _____
Il Responsabile del Procedimento Grazia Lo Nobile <i>[Signature]</i>	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Dirigente UOS Gestione giuridica del personale Dott. Fabio Marussich <i>[Signature]</i>	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____
IL Direttore UOC Risorse Umane Dott.ssa Maria Luisa Curti <i>[Signature]</i>	Scheda BUDGET allegata datata _____
	Il Responsabile del procedimento _____
	Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Silvia Volantine Corti, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

04 MAG 2022
[Signature]

Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane – Dott.ssa Maria Luisa Curti

Premesso che :

- annualmente si rende necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali fruibili spettanti alla RSU, alle OO.SSS, rappresentative del Comparto Sanità, dell'Area Sanità e della Dirigenza P.T.A. afferente all'Area Funzioni Locali;
- oggetto del presente provvedimento sono le prerogative sindacali del **Comparto Sanità** che comprende il personale non dirigente dipendente da Aziende Sanitarie, Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale;
- in data 17, 18 e 19 aprile 2018, ai sensi dei protocolli sottoscritti tra l'ARAN e le OO.SS. del Comparto il 4/12/2017 e il 9/1/2018, si sono tenute le elezioni per il rinnovo della **R.S.U.** aziendale del Comparto;
- ai sensi dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre ultimo scorso - sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2021;
- lo stesso articolo - che riproduce l'originaria formulazione dell'art. 15 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 - proroga il mandato delle RSU in scadenza nella prossima primavera, in attesa che si registrino le condizioni per la tenuta delle elezioni per il loro rinnovo, che dovrà avvenire entro il termine stabilito del 15 aprile 2022;

Richiamati e visti :

- l'art. 50 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali alla contrattazione quadro che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU;
- il CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019, che disciplina, per il triennio 2019-2021, le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e dispone in materia di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato;

Preso Atto che:

- il CCNQ 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, come modificato dal un nuovo CCNQ 19.11.2019, all'art. 10 prevede che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNQ 4.12.2017 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato;
- Ai sensi dell'art. 13 del suddetto CCNQ le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
- Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del suddetto CCNQ i dirigenti sindacali di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a f) del medesimo CCNQ hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente;
- L'art. 16 comma 6 del suddetto CCNQ infine dispone che le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l'espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari;
- Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.

Dato Atto, per quanto sopra che :

- il medesimo CCNQ per quanto riguarda il **Comparto Sanità** all'art. 28 determina il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato in n. 60 minuti per dipendente in servizio (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la competenza) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto del SSN, precisando che i dipendenti in posizione

di comando o fuori ruolo devono essere conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;

- Il predetto contingente complessivo dei permessi è ripartito secondo la seguente proporzione:

a)	n. 30 minuti	alla RSU – rappresentanza sindacale unitaria del personale;
b)	n. 30 minuti	alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo l'utilizzo in forma cumulata nella misura massima del 38%

- i permessi di spettanza delle OO.SS. di cui alla lettera b) sono ripartiti nell'amministrazione secondo le modalità indicate nell'art. 11 del citato CCNQ, che prevede, ai fini della ripartizione proporzionale dei medesimi permessi, l'accertamento della rappresentatività in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale;
- dato associativo: è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate; il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno determinato dalle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo;
- dato elettorale: è quello risultante dalla percentuale di voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi.
- prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1 del succitato art. 11, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata, ai sensi dell'art. 28;

Viste le tabelle ARAN della rappresentatività sindacale per il triennio 2019-2021, si individuano pertanto quali organizzazioni Sindacali Rappresentative Nazionali per il Comparto - Enti del S.S.N. - le seguenti sigle sindacali :

1. **Comparto:** FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI, NURSIND, NURSING UP;

Dato Atto che nell'anno 2022 essendosi svolte le nuove elezioni RSU il monte ore di amministrazione tiene conto delle risultanze RSU 2018 e RSU 2022, vigenti rispettivamente nei due periodi gennaio – aprile 2022 e maggio – dicembre 2022 :

- sulla base delle risultanze delle elezioni della R.S.U. aziendale, avvenute nell'anno 2018, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le suddette risultanze per il periodo gennaio – marzo 2022;

- a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. aziendale, avvenute 5 – 6 – 7 aprile 2022, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le risultanze delle elezioni RSU avvenute nel corrente anno 2022 per il periodo maggio – dicembre 2022;

- il dato associativo è stato rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2021 come risultante dai prospetti forniti dagli Uffici del Trattamento Economico del Personale;

Ritenuto, di procedere per il personale del comparto, ove è stata eletta la RSU, alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore RSU e del monte ore Aziendale alle OO.SS. per l'anno 2022 sulla base dei parametri esplicitati nella guida operativa ARAN del 25/03/2021 e del CCNQ del 04/12/2017 , modificato dal CCNQ 19/11/2019;

Considerato che per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere in riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre immediatamente precedente a quello preso in considerazione, si è proceduto a rilevare che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al **31.12.2021** risultano **n° 2131 di cui n. 1563 personale del comparto, n. 556 dirigenti medici e Dirigenti Sanitari (518 +38), e n. 12 dirigenti PTA;**

Considerato che le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle rilevate al 31/01/2021, ed espresse e calcolate in favore delle OO.SS. al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente, (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo) e pertanto, le deleghe risultano n° 1807 di cui n° 1532 per il comparto, n° 267 per la dirigenza Area Sanità e n° 8 per la Dirigenza Tecnica, Amministrativa e Professionale;

Viste le schede n. 1, 2, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che determinano e ripartiscono il monte ore RSU e monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati;

Dato Atto che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del rappresentante sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso e che per i componenti RSU, i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre;

Dato Atto che riguardo l'utilizzo cumulativo dei permessi, disciplinato dall'art. 12 del CCNQ 4/12/2017, si è presa visione delle quote percentuali pubblicate dall'ARAN, per il periodo 2019 – 2021, da portare in detrazione dal contingente di spettanza di ciascuna sigla;

VISTE le schede 1, 2, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che determinano e ripartiscono il monte ore RSU e monte ore di amministrazione alle OO.SS. del comparto, come dai calcoli ivi riportati e *configura la seguente situazione* :

PERMESSI SINDACALI - COMPARTO SANITA'	
Organizzazioni Sindacali	Ore - min.
FPS CISL	101:16
UIL FPL	163:38
F.P. - C.G.I.L.	52:35
NURSIND	103:11
FIALS	36:11
NURSING UP	47:18

Dato Atto, altresì, che il CCNQ 4.12.2017 prevede :

- all'art. 10, comma 7.: *"Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso."*;
- all'art. 11, comma 2, *"Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito"*;

Visto l'art. 15 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati nel merito gli artt. 10-11-12, 28, 31 del CCNQ 4.12.2017 come modificato dal CCNQ 19.11.2019;

Dato Atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

Per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

1. **Dare Atto** che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU e il monte ore di Amministrazione dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa del Comparto nell'anno 2022 è quello risultante, in applicazione alla normativa di cui in premessa.
2. **Dare Atto** che nell'anno 2022 essendosi svolte le nuove elezioni RSU il monte ore di amministrazione tiene conto delle risultanze RSU 2018 e RSU 2022 vigenti rispettivamente nei due periodi gennaio – aprile 2022 e maggio – dicembre 2022 :
- sulla base delle risultanze delle elezioni della R.S.U. aziendale, avvenute nell'anno 2018, i permessi

sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le suddette risultanze per il periodo gennaio – marzo 2022;

- a seguito delle elezioni per il rinnovo della R.S.U. aziendale, avvenute 5 – 6 – 7 aprile 2022, i permessi sindacali spettanti devono essere ripartiti secondo le risultanze delle elezioni RSU avvenute nel corrente anno 2022 per il periodo maggio – dicembre 2022;

- il dato associativo è stato rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2021 come risultante dai prospetti forniti dagli Uffici del Trattamento Economico del Personale;

3. **Ripartire** per l'anno 2022 il contingente complessivo dei permessi sindacali tra la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative come specificato nelle allegate schede n° 1, 2 che fanno parte integrante del presente provvedimento e che configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI COMPARTO SANITA'	
Organizzazioni Sindacali	Ore - min.
FPS CISL	101:16
UIL FPL	163:38
F.P. - C.G.I.L.	52:35
NURSIND	103:11
FIALS	36:11
NURSING UP	47:18

4. **Precisare** che il contingente dei permessi di spettanza della RSU sarà dalla stessa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. **Prendere Atto** che ai sensi degli artt. 13 e 34 del CCNQ 4.12.2017 come modificato dal CCNQ 19.11.2019 le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
6. **Prendere Atto** e riconoscere, inoltre, che ai sensi dell'art. 15 comma 4 del suddetto CCNQ i dirigenti sindacali di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a f) del medesimo CCNQ hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti in misura non inferiore a otto giorni l'anno;
7. **Stabilire** che:
- la fruizione dei permessi sindacali retribuiti, espressi in ore e minuti per il giorno stabilito, va preventivamente concordata con il dirigente responsabile della struttura al fine di garantire la funzionalità della fruizione; la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, rientra nella responsabilità dell'Associazione Sindacale di appartenenza dello stesso.
 - le OO.SS. comunichino all'Azienda i nominativi dei Dirigenti Sindacali aventi titolo entro 10 gg. dalla ricezione del presente provvedimento.
 - per quanto non esplicitamente evidenziato si fa riferimento al CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019 ed ai CC.CC.NN.QQ. ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali del comparto;
8. **NOTIFICARE** alle OO.SS. del Comparto ed alla RSU il presente provvedimento.
9. **MUNIRE** il presente provvedimento di clausola di **esecutività immediata**, considerato che le prerogative sindacali sono fruibili dall'inizio dell'anno 2022.

Il Direttore U.O.C. *Risorse Umane*
Dott.ssa Maria Luisa Curti

04 mag
2012

1505 214 80

Sul presente atto viene espresso
parere favorevole dal favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **IL DIRETTORE SANITARIO**
Dott. Francesco Paolo Tronca Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 08 MAG 2022 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
